Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 25 febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2506.
Aggiunta dell'abitato di San Polo, frazione del comune di Tarano Sabino, in provincia di Rieti, tra quelli da consolidare a cura e a spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Polo, frazione del comune di Tarano Sabino, in provincia di Rieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 102. — MANCINI.

LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 226.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 227.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 228.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1936-XIV, n. 229.

Disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi esercitati da privati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per la disciplina del traffico terrestre e marittimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro e del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Qualora le esigenze della Nazione lo rendano necessario, il Capo del Governo può autorizzare, con suo decreto, il Ministro per le comunicazioni a provvedere alla organizzazione del traffico terrestre e marittimo, sia gestendo direttamente anche i mezzi di trasporto di proprietà privata, sia determinando e regolando l'impiego di quei mezzi di trasporto che ritenesse di lasciare alla gestione dei privati esercenti.

A tale fine il Ministro per le comunicazioni, salve rimanendo le facoltà attribuite, per legge, ai Ministri per la guerra e per la marina, è autorizzato, oltre che a requisire o noleggiare ogni mezzo di trasporto nazionale di proprietà privata, a emanare nell'interesse del traffico nazionale le norme relative all'accertamento dell'efficienza ed all'esercizio dei mezzi di trasporto nazionali.

Il Ministro per le comunicazioni, nel caso preveduto dal comma 1°, ha altresì facoltà di provvedere al noleggio di navi o di altri mezzi stranieri di trasporto o sussidiari al trasporto, nell'interesse dei rifornimenti.

Con apposito decreto da emanarsi dal Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze, verranno determinate le norme dirette a disciplinare la gestione dei mezzi di trasporto che, in virtù del presente articolo, potrà essere assunta dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 2. — Ai compiti indicati nel precedente articolo il Ministro per le comunicazioni provvede mediante gli organi che da lui dipendono ed ha facoltà di istituire, per coordinare i vari sistemi di trasporto che potranno essere adottati, un Ufficio centrale di coordinamento dei trasporti, il quale è posto alla sua immediata dipendenza ed è diretto da un funzionario civile o militare di grado non inferiore al sesto.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze provvederà con suo decreto allo stanziamento, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle comunicazioni, dei fondi necessari per l'applicazione del presente decreto.

Le requisizioni e i noleggi e ogni altro provvedimento dipendente dall'applicazione del presente decreto non possono essere disposti se non nei limiti dei fondi all'uopo previamente stanziati.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, da emanarsi di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le modalità per l'assunzione dei relativi impegni.

Art. 4. — Le infrazioni alle disposizioni emanate in virtù del presente decreto sono punite con le pene previste dall'art. 21 del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, qualunque sia il mezzo di trasporto cui le infrazioni si riferiscono.

L'art. 23 dello stesso R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, si applica anche fuori dello stato di guerra, quando sia effettuata l'organizzazione dei trasporti a norma del presente decreto.

Art. 5. — Il Capo del Governo potrà, con proprio decreto, determinare le norme, anche integrative, per l'applicazione del presente decreto.

Art. 6. — Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 230.

Trattenimento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 6 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, date le attuali gravi contingenze, di giovarsi, per servizi limitati o condizionati, a norma del disposto dell'art. 33 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, anche dell'opera degli ufficiali che per le loro condizioni di salute dovrebbero essere collocati in aspettativa o che già si trovino in tale posizione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Saranno collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti o non da cause di servizio soltanto gli ufficiali le cui infermità siano riconosciute tali da non consentire loro la prestazione di alcun servizio.

Art. 2. — Saranno invece trattenuti in servizio gli ufficiali affetti da infermità temporanee che siano riconosciuti idonei ad impieghi limitati o condizionati.

Le autorità mediche indicheranno nel verbale di visita se detti ufficiali, in rapporto alle loro condizioni di salute, possano essere adibiti a normali servizi addestrativi presso truppe, con esenzione però da istruzioni od incarichi particolarmente gravosi, oppure a servizi limitati presso corpi, enti o stabilimenti, o invece solo ad impieghi di carattere strettamente sedentario.

Art. 3. — Tutti gli ufficiali attualmente in aspettativa per infermità provenienti o non da cause di servizio, saranno sottoposti a nuova visita, al fine di stabilire se, a norma dei due precedenti articoli, debbano essere lasciati in aspettativa oppure essere richiamati in servizio, e per quale periodo, per impieghi limitati o condizionati.

Art. 4. — Gli ufficiali trattenuti o richiamati in servizio limitato o condizionato, al termine del periodo pel quale è stata accertata la loro idoneità al solo detto servizio, saranno, a cura delle autorità interessate, sottoposti ad accertamenti sanitari per stabilire se debbano essere richiamati in servizio incondizionato o rimanere in servizio limitato o condizionato, od essere trasferiti in altre posizioni di stato a norma di legge.

L'ufficiale trattenuto o richiamato in servizio limitato o condizionato potrà rimanere in tale posizione per un periodo massimo continuativo di tre anni (comprendendo in tale periodo anche quello eventualmente prima trascorso in aspettativa) e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1937-XVI.

Art. 5. — Gli ufficiali trattenuti o richiamati in servizio limitato o condizionato, se compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, saranno presi in esame per l'avanzamento con le norme dettate dall'art. 32 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali e cioè come se fossero rimasti o fossero stati collocati in aspettativa.

Il presente decreto, che avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 369, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 231.
Varianti ed aggiunte all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e modificato dalla legge 15 giugno 1933, n. 778, e dal R. decreto-legge 6 maggio 1935, n. 747, convertito nella legge 23 dicembre 1935, numero 2307;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare alcune modifiche al predetto testo unico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. — Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 60 sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora si tratti di sottufficiali, fino al grado di capo di 2ª classe incluso, la proposta di cancellazione dal quadro deve essere sottoposta al giudizio della Commissione di avanzamento presso il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi. Se detta Commissione si pronuncia per la cancellazione dal quadro del sottufficiale, si dà corso al relativo provvedimento.

« Qualora si tratti, invece, di capi di 1ª classe, la proposta di cancellazione dal quadro è inoltrata dal Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi al Ministero della marina per il parere della Commissione ordinaria di avanzamento prescritto dall'art. 9 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e per le successive decisioni del Ministro.

« Dei provvedimenti di cancellazione dal quadro è data comunicazione motivata agli interessati ».

Art. 3. — All'art. 66 sono apportate le seguenti varianti:

1ª *Variante*. — La penultima colonna (colonna 6ª) della tabella *A* annessa a tale articolo, nella parte relativa all'avanzamento da capo di 1ª classe a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi è modificata come segue:

« Il Ministro fissa volta per volta l'aliquota dei capi di 1ª classe da scrutinare per la nomina a sottotenente in ciascun ruolo di ufficiale del Corpo Reale equipaggi marittimi, tenendo conto delle vacanze prevedibili, fino al 31 dicembre dell'anno successivo, nel ruolo degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi nel quale i capi di 1ª classe da scrutinare possono conseguire la nomina a sottotenente, ed inoltre che lo scrutinio ha luogo a scelta comparativa ».

2ª *Variante*. — Prima dell'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Per i sottufficiali ed i militari del Corpo Reale equipaggi marittimi comandati a prestar servizio su navi da guerra estere o in territorio estero, i periodi d'imbarco e di servizio sono, a tutti gli effetti, considerati compiuti su navi da guerra o in territorio nazionale ».

Art. 4. — Il terz'ultimo comma dell'art. 67 è sostituito dai seguenti:

« Per l'avanzamento di cui sopra occorre che il sottufficiale abbia raggiunto la metà delle condizioni di permanenza nel grado e di imbarco stabilite dalle tabelle *A* e *B* dell'articolo precedente, si trovi nel 1° terzo del ruolo del propria grado ed abbia superato il corso P., se secondo capo, o gli esami prescritti per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, se capo di 1ª classe.

« Il Ministro per la marina, qualora lo ritenga necessario nell'interesse del servizio, può derogare alle condizioni di cui al precedente comma nel limite di un decimo del totale dei posti di organico attribuibili per ciascun grado all'avanzamento straordinario a scelta eccezionale.

« Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta dei sottufficiali di carriera della Regia marina sono fatte con speciale relazione a Sua Maestà il Re dal Ministro per la marina, sentito il parere della Commissione ordinaria di avanzamento ».

Art. 5. — L'art. 82 è sostituito dal seguente:

« Art. 82. — *Avanzamento del personale in congedo.*

« I sottocapi ed i comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi non possono, durante la posizione di congedo, conseguire avanzamento.

« I sottufficiali in congedo possono progredire di un sol grado, (salvo il disposto del seguente art. 82-*bis*). L'avanzamento ha luogo, per essi, ad anzianità, per ruolo e per grado, nei limiti fissati ogni anno dal Ministero della marina, in relazione alla necessità della mobilitazione.

« Per lo scrutinio e per la nomina di capi di 1ª classe in congedo a sottotenente in ciascun ruolo di ufficiali del C.R.E.M. nella riserva si applicano le disposizioni dell'art. 76 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e sue successive modificazioni.

« Per l'avanzamento dei capi di 2ª e 3ª classe e dei secondi capi in congedo, la Commissione di avanzamento di cui al precedente art. 56 prenderà in esame un numero di capi di 2ª, di 3ª classe e di secondi capi doppio di quello fissato quale limite per le promozioni a capo di 1ª, 2ª e 3ª classe.

« L'avanzamento dei sottufficiali in congedo deve, in ogni caso, seguire quello dei colleghi di carriera di pari grado ed anzianità della rispettiva categoria e specialità, fatta astrazione di coloro che,

per qualsiasi motivo, siano stati comunque esclusi o pretermessi nell'avanzamento o per i quali sia sospeso il giudizio.

« Per i sottufficiali in congedo non sono prescritti periodi di imbarco, nè corsi od esami di abilitazione al grado superiore.

« Per i sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra si prescinde inoltre dalla loro idoneità fisica. Essi, all'atto della nomina ad ufficiale, sono inscritti, in un ruolo speciale, secondo è previsto dall'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397, ma non possono ottenere la riassunzione in servizio sedentario.

« Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i sottufficiali in congedo dichiarati per due volte, anche non consecutive, inidonei all'avanzamento ».

Art. 6. — Dopo l'art. 82 è aggiunto il seguente:

« Art. 82-*bis*. — I sottufficiali in congedo di qualsiasi grado che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare o per aria in zona di operazioni presso unità o reparti operanti o presso Comandi mobilitati, potranno, a loro domanda, essere nominati sottotenenti del C.R.E.M. nella riserva, purchè siano dichiarati idonei dalla Commissione ordinaria di avanzamento.

« Ai sottufficiali, di cui al precedente comma, che siano mutilati ed invalidi di guerra, si applica il disposto del penultimo comma del precedente art. 82. Per essi si prescinde dalla durata del servizio prestato. La loro nomina ad ufficiale è subordinata al giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento ».

Art. 7. — Il secondo comma dell'art. 91 è sostituito dal seguente:

« I capi di 1ª classe esclusi definitivamente dall'avanzamento rimangono, però, in servizio fino al raggiungimento del prescritto limite di età gravando sul numero dei capi di 1ª classe trattenuti di cui al 3° comma del precedente art. 5 ».

Art. 8. — Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1936-XIV e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 232.
Istituzione temporanea di nove posti a retta gratuita nei Collegi militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1926-IV, n. 1385, sull'ordinamento e gli studi dei Collegi militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 482, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 942, che modifica il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, e stabilisce speciali obblighi di ferma per gli allievi dei Collegi militari;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono temporaneamente istituiti nove posti a retta gratuita complessivamente per i tre Collegi militari di Roma, Napoli e Milano, da conferirsi annualmente a non più di uno dei figli di ufficiali, di impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e di sottufficiali, che abbiano famiglia numerosa a carico (almeno sette figli), e che prestino servizio nelle Colonie italiane dell'Africa Orientale.

Il beneficio della retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione e di manutenzione corredo.

Art. 2. — E' in facoltà del Ministro per la guerra di effettuare le ammissioni ai posti di cui al precedente articolo in deroga all'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1926-IV, n. 1385, e cioè a classe diversa dalla prima liceo classico e scientifico, fermo il possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 3. — Il beneficio della retta gratuita ha la durata di un anno scolastico.

Esso viene riconfermato, per l'anno scolastico successivo, all'allievo il di cui padre continui nel servizio nelle Colonie italiane dell'Africa Orientale.

Art. 4. — I limiti massimi di età previsti per le ammissioni ai Collegi militari dall'art. 3 del R. decreto 15 luglio 1926-IV, n. 1385, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, sono aumentati di tanti anni quanti normalmente ne occorrono pel conseguimento del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla classe cui il giovane aspira.

Art. 5. — Pel conferimento dei posti sarà tenuto conto del profitto tratto negli studi e delle particolari condizioni familiari dell'aspirante, che lo rendano maggiormente meritevole di assistenza.

Il conferimento viene effettuato a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra.

Art. 6. — Ai giovani ammessi ai Collegi militari in virtù del presente decreto non si applicano le disposizioni previste dai commi aggiunti agli articoli 7 e 17 del R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, rispettivamente con gli articoli 7 e 8 del R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, relative all'ammissione alle Accademie militari di Modena e Torino con precedenza assoluta sugli altri concorrenti e alla dispensa della metà delle spese di prima vestizione nelle Accademie stesse.

I giovani suddetti sono peraltro sottoposti agli speciali obblighi di ferma di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 482.

Art. 7. — Il presente decreto avrà vigore dal 1° ottobre 1935-XIII al 30 settembre 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV.
Conferma in carica del presidente e nomina del vice presidente del Monte dei pegni e Cassa di risparmio di Faenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato col R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto 18 febbraio 1932-X, col quale il sig. dottor Francesco Archi ed il sig. Paolo Budellacci furono rispettivamente nominati presidente e vice-presidente del Monte dei pegni e Cassa di risparmio di Faenza, fino alla data del 31 dicembre 1935;

Considerato che col 31 dicembre 1935 i predetti dott. Francesco Archi e sig. Paolo Budellacci sono scaduti, per compiuto quadriennio, dalle cariche anzidette e che quindi è necessario provvedere di conseguenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il signor dott. Francesco Archi è confermato presidente ed il sig. dott. Giovanni Canuti è nominato vice-presidente, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione del Monte dei pegni e Cassa di risparmio di Faenza per il quadriennio 1° gennaio 1936-31 dicembre 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro n. 3 Ministero Agric. e For., foglio n. 323. — BETTAZZI.

(443)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1936-XIV.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Giuseppina Zuccotti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Giuseppina Maria Elvira Gemma Rosetta Iole Zuccotti, nata a Novi Ligure il 5 giugno 1900 da Domenico e da Clelia Fossati, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Giuseppina Maria Elvira Gemma Rosetta Iole Zuccotti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 7 gennaio 1936 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto,

Veduto l'art. 9 della legge su menzionata e l art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Giuseppina Maria Elvira Gemma Rosetta Iole Zuccotti, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(460)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1936-XIV.

Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione di aziende della « Banca del Trentino e dell'Alto Adige in liquidazione » nella « Società anonima finanziaria immobiliare trentina ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 13 febbraio 1930, n. 37, e 13 novembre 1931, n. 1434, convertiti rispettivamente nelle leggi 15 maggio 1930, n. 678, e 24 marzo 1932, n. 380, e la legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza presentata dalla « Banca del Trentino e dell'Alto Adige con sede in Trento, in liquidazione » la quale espone un progetto di concentrazione di aziende da eseguirsi mediante apporto di attività alla « Società anonima finanziaria immobiliare trentina »;

Ritenuto che il progetto risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarato di pubblico interesse il progetto di concentrazione di aziende, da eseguirsi mediante apporti di attività da parte della « Banca del Trentino e dell'Alto Adige in liquidazione » alla « Società anonima finanziaria immobiliare trentina » e aumento del capitale di quest'ultima fino a 23 milioni di lire, rendendosi così applicabili alla concentrazione suddetta le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, e le altre in esso richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(466)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5819	13-3-1935	741	Pola	Clarich Gisella ved. Dorotich fu Michele	18-5-1878 - Pola	Clari e Dorotti	—
5820	Id.	2179	Id.	Crivicich Pietro di Antonio	1-1-1892 - Draguccio di Pisino	Crivici	Crivicich Francesca di Antonio, moglie; Ernesto, figlio; Giuseppe, illegit. di Francesca Crivicich.
5821	Id.	2185	Id.	Dussich Antonia ved. Clarich di Giovanni	23-2-1852 - Pinguente	Dussi e Clari	—
5822	Id.	2184	Id.	Cus (Chius) Giuseppe fu Giovanni	6-4-1901 - Novacco di Pisino	Chiussi	Amalia, sorella; Vittorio, fratello.
5823	Id.	2474	Id.	Bursich Antonio fu Antonio	17-6-1867 - Gallignana di Pisino	Borsi	Sergo Caterina fu Antonio, moglie; Antonio, Erminio, Carolina, Antonia, Amalia, Emilia, Carlo, Romano, figli.
5824	Id.	3472	Id.	Brumnic Giuseppe di Giovanni	19-12-1909 - Lindaro di Pisino	Brumini	Clemenich Amalia di Francesco, moglie.
5825	Id.	3470	Id.	Brummich Antonio fu Giovanni	30-1-1863 - Lindaro di Pisino	Brumini	—
5826	Id.	3469	Id.	Blagonich Giuseppe di Giuseppe	25-3-1884 - Grimalda di Pisino	Blagoni	Paulovich Anna di Giuseppe, moglie; Giuseppina, Maria, Angelo, Giovanni, Luigi, Angela, figli; Giuseppe fu Matteo, padre.
5827	Id.	3468	Id.	Bercovich Antonio fu Giuseppe	17-6-1899 - Villa Treviso di Pisino	Berco	Percich Maria di Martino, moglie; Antonio, Maria, Anna, figli; Giovanni, fratello; Radonovich Caterina fu Giacomo madre.
5828	Id.	3467	Id.	Benasich Francesco fu Giovanni	30-10-1904 - Pedena di Pisino	Benassi	Riccardo, Giuseppe, fratelli; Giovanna, Aurora, sorelle.
5829	Id.	3473	Id.	Bullich Antonio fu Francesco.	14-11-1886 - Pedena di Pisino	Bulli	Marzac Maria fu Simone, moglie; Maria, Anna, Giuseppe, Angelo, Giovanni, Antonio, Giordano, figli; Martino, fratello; Tucich Giovanna fu Francesco, madre.
5830	Id.	3471	Id.	Brumnic Giovanni fu Giuseppe	4-1-1878 - Lindaro di Pisino	Brumini	Bosicovich Caterina fu Giuseppe, moglie; Giovanni, Albina, Luigi, Antonio, Riccardo, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettere in data 18 febbraio 1936-XIV, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2363, concernente l'abrogazione dell'obbligo di addizionare gli olii di sansa commestibili con il 5 % di olio di sesamo.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 143, che proroga fino a tutto il 31 dicembre 1936, l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere.

(470)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettere in data 15 e 18 febbraio 1936-XIV, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2236, per l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara;

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 59, relativo a provvedimenti per l'olivicoltura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2262, relativo a provvedimenti per combattere il « malsecco degli agrumi » in Sicilia.

(471)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo « Rendita 5 % ».

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

Dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Padova è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta Mod. 243 -D-P n. 45 rilasciata il 7 dicembre 1935 dalla Tesoreria stessa a favore della Banca d'Italia, filiale di Padova, in dipendenza della sottoscrizione al P.N. « Rendita 5 % » mediante reimpiego di un certificato nominativo del P.R. 3,50 % di L. 5700.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese alla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla consegna del nuovo titolo senza ritiro della predetta ricevuta (art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 8 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(379)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

69° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1935, reg. 2 Corporazioni, fog. 47, con il quale al comune di Sardara è concessa la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale della sorgente denominata « S. Maria de is Acquas » sita in territorio del comune stesso, provincia di Cagliari. Estensione ettari 21.62.80.

Decreto Ministeriale 7 gennaio 1936, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 34, con il quale al sig. Giuseppe Marino, domiciliato in Alì Marina, è concessa, per anni 90, la facoltà di utilizzare l'acqua delle sorgenti « Bagni Marino », site in territorio del comune di Alì Marino, provincia di Messina. Estensione ettari 2.93.60.

Decreto Ministeriale 7 gennaio 1936, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 36, con il quale al comune di Mongiove è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di amianto denominata « Pière » sita in territorio del comune stesso. Estensione ettari 34.89.26.

Decreto Ministeriale 7 gennaio 1936, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 37, con il quale al comune di Challant è accordata in perpetuo la concessione della miniera di amianto denominata « Arba », sita in territorio del comune medesimo, provincia di Aosta. Estensione ettari 24.22.

Decreto Ministeriale 7 gennaio 1936, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 35, con il quale alla Ditta fratelli Freni Sterrantino Paolo e Giovanni, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Alì Marina, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le sorgenti termo-minerali che alimentano lo stabilimento « Terme Granata-Cassibile », site in territorio di Alì Marina, provincia di Messina. Estensione ettari 0.88.50.

Decreto Ministeriale 23 gennaio 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 143, con il quale ai signori Giuseppina Giuggioli ved. Liccioli, Alessandro, Ascanio e Girolamo Piccolommini, rappresentati dal sig. Oreste Bittorelli, domiciliato a Siena, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di lignite denominata « Bossi » sita in territorio del comune di Castelnuovo Berardenga, provincia di Siena. Estensione ett. 26.24.

Decreto Ministeriale 23 gennaio 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 145, con il quale alla S. A. Terme di Porretta, con sede in Genova, è concessa la facoltà di utilizzare le sorgenti « Terme di Porretta » site in territorio di Porretta Terme, Granaglione e Castel di Casio, provincia di Bologna. Estensione ettari 301.20.

Decreto Ministeriale 23 gennaio 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 144, con il quale la concessione delle sorgenti denominate « La Rita », site in territorio di Casamicciola, provincia di Napoli, è trasferita e intestata alle signore Iaccarino Lucia, Mattera Marianna e Monti Concetta, rappresentate dalla prima, domiciliata in Casamicciola.

(452)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

26° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1268. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della S. A. Acciaierie di Bolzano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Bolzano, i seguenti tre impianti:

1° acciaieria di acciai speciali, con annesso laminatoio e forgia per la lavorazione a caldo dei prodotti;

2° fonderia di ghisa di seconda fusione ed officina meccanica per la produzione di ferri lavorati;

3° officina per la fabbricazione di lamette per rasoi di sicurezza, non è accolta.

1269. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la Soc. An. Officine Metallurgiche Giletta, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Torino due nuove presse a gomito.

1270. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della S. A. Acciaierie Ferriere Trafilerie Cravetto, con sede in Verrès (Aosta), intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare, nel proprio stabilimento di Donnas un nuovo impianto per la fabbricazione di lamiere e fili di lega di ferro al cromo-alluminio, non è accolta.

1271. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Fonderia Livornese Brunetti Gino, con sede in Livorno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fonderia di metalli in Livorno mediante l'installazione di un nuovo cubilotto per ghisa, non è accolta.

1272. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la S. A. Trafilati, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino un nuovo impianto per la produzione di leghe metalliche leggère, ad alta resistenza.

1273. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta « La Conchiglia » di G. Viglione, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Milano, una fonderia in conchiglia per leghe leggere, non è accolta.

1274. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Gnutti Cesare, con sede in Lumezzane, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercire un laminatoio per tondini di ferro già installato nel proprio stabilimento di Lumezzane, non è accolta.

1275 — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la ditta Malugani e Goretti, con sede in Introbio, è autorizzata ad installare, nella propria officina di Introbio, attrezzata per la fabbricazione di attrezzi agricoli e meccanici, due magli e tre berte.

1276. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Gaio Riccardo, con sede in Lecco, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, nella propria fabbrica di molle, sita in Lecco, una macchina automatica Waflos U.F.M. 30, in sostituzione di una macchina Waflos M.F. 2/25, non è accolta.

1277. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della S. A. Compagnia di Orologi Nave, con sede in Oragud (Como) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Lanzo d'Intelvi, una fabbrica di minuterie metalliche di precisione, non è accolta.

1278. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la ditta Crimi Giuseppe, con sede in Carimate (Como) è autorizzata ad esercire una fabbrica di minuterie metalliche in Carimate.

1279. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la ditta Alfredo Baraldi, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nella propria officina di Milano, due presse per la fabbricazione di ribattini in duralluminio e due svasatrici per ribattini cavi.

1280. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della S. A. Coltellerie Riunite di Caslini e Maniago, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, nel proprio stabilimento di Caslino d'Erba, un laminatoio, un impianto completo per temperare e una macchina per lucidare a specchio lame per argentieri, non è accolta.

INDUSTRIE CHIMICHE.

1281. — Decreto Ministeriale 8 febbraio 1936-XIV, col quale la Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa-Snia-Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione del solfuro di carbonio di Venaria Reale (Torino).

1282. — Decreto Ministeriale 1° febbraio 1936-XIV, col quale la Azienda Comunale del Gas di Catania con sede in Catania è autorizzata ad installare presso la propria officina gas di Catania una nuova batteria di forni per la distillazione del carbon fossile.

1283. — Decreto Ministeriale 1° febbraio 1936-XIV, col quale la Società di fatto Curt Georgi, con sede in Sesto S. Giovanni, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la produzione di essenze, sito in Sesto S. Giovanni.

1284. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la « Vetrocoke » Società Riunite Italiana Vetri e Cristalli e Italiana Coke, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria cokeria di Venezia-Porto Marghera.

1284 *a*). — Decreto Ministeriale 1° febbraio 1936-XIV, col quale la Società anonima L'Appula per l'Industria Chimica Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di solfuro di carbonio di Linate (Milano).

1284 *b*). — Decreto Ministeriale 1° febbraio 1936-XIV, col quale la « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di solfuro di carbonio in Bruzzano (Milano).

1284 *c*). — Decreto Ministeriale 1° febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Stabilimenti di Rumianca, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la fabbricazione di solfuro di carbonio, di Pieve Vergonte (Novara).

INDUSTRIA PER L'ESTRAZIONE DELL'OLIO DAI SEMI.

1285. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la Società Agricola Industriale « L'Apparita » con sede in Firenze, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Firenze attrezzato per l'estrazione dell'olio dalle sanse mediante l'installazione del macchinario necessario per la spremitura e la lavorazione degli olii di semi nazionali.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

1286. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la ditta S. A. Cartiera Giacomo Zuliani, con sede in Vas (Belluno) è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di carta da imballo in Vas (Belluno) mediante la trasformazione dell'impianto esistente.

1287. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la S. A. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Mantova attrezzato per la produzione di cellulosa al solfito.

1288. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la ditta Rag. Giuseppe Gabrielli, con sede in Tolentino (Macerata), è autorizzata ad allestire in Tolentino, una fabbrica di carte e cartoni ondulati per imballaggio e prodotti affini.

1289. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la S. A. Prodotti Salpa ed Affini « S.A.P.S.A. », con sede in Milano, è autorizzata ad iniziare nel proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni la produzione di carta patinata con processo speciale da servire per solette interne da scarpe e per legatoria.

1290. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la ditta Cartiera Giuseppe Barletto, con sede in Genova-Voltri, è autorizzata ad installare un cilindro essicatore ed una pressa per la produzione di carta monolucida, in aggiunta ai tre cilindri già esistenti sulla macchina continua, installata nella propria cartiera di Mele (Genova).

INDUSTRIA DEL FREDDO.

1291. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la ditta Giuseppe Apolloni, e C. - Società in nome collettivo, con sede in Borgo Valsugana (Trento) è autorizzata a trasferire da Borgo Valsugana a Levico la propria fabbrica di ghiaccio della potenzialità produttiva di 20 quintali giornalieri.

1292. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Garaffoni Camillo, con sede in Cesena (Forlì) intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto frigorifero in Cesena, non è accolta.

1293. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Monterosso Giuseppe, con sede in Siracusa, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Augusta (Siracusa) una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

1294. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della Cassa di Risparmio di Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare, in Bologna, una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

1295. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la ditta Gionfriddo Sebastiano, con sede in Canicattini Bagni (Siracusa) è autorizzata ad impiantare in Canicattini Bagni, una fabbrica di ghiaccio della potenzialità produttiva di circa 240 quintali all'anno.

INDUSTRIA DEI MEZZI RADIO,
DEL MATERIALE E MACCHINARIO ELETTRICO.

1296. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la S. A. Monti e Martini - Fabbriche Riunite Materiale Dielettrico, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Milano, un nuovo impianto per la produzione di fili e piattine ad alta resistenza elettrica.

1297. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la ditta Osram Società Riunite Osram-Edison-Clerici, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare i propri impianti limitatamente per la produzione di lampade nane propriamente dette, e cioè per batterie tascabili e simili e per biciclette.

1298. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda dalla ditta Rag. Ermete Chiola, con sede in Pisa, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un nuovo stabilimento per la fabbricazione di valvole trasmittenti e riceventi, non è accolta.

1299. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Ing. Girlando Emanuele, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per produrre fanalini per targhe di automobili e motocicli, non è accolta.

1300. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Berticelli Salvatore, con sede in Crenna di Gallarate, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercire un impianto, già installato, per la fabbricazione di fanali e dinamo per biciclette, non è accolta.

1301. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Berticelli Salvatore e Salina Augusto, con sede in Gallarate, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare un'officina meccanica per la fabbricazione di accessori per biciclette e fanalini a dinamo, non è accolta.

1302. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Veronese Francesco, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per iniziare la costruzione di dinamo per fanalini da ciclo, non è accolta.

1303. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della Società Aemilia Radio, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire uno stabilimento per la fabbricazione di apparecchi radiofonici e loro parti, non è accolta.

1304. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la ditta Porta Romeo, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento, n. 2 forni per sterlingatura e tre calandre orizzontali.

INDUSTRIA TESSILE.

1305. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la ditta Setificio Faustino Benedetti, con sede in Travagliato (Brescia) è autorizzata ad allestire in Travagliato, una piccola torcitura di seta.

1306. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la S. A. Torcitura e Lavorazione Seta Affini « T.E.L.S.A. » con sede in Portovaltravaglia, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Valtravaglia, mediante l'installazione di n. 2000 fusi ritorcitura per filati fantasia.

1307. — Decreto Ministeriale 8 febbraio 1936-XIV, col quale la ditta Successori di Giuseppe Careghini dei Fratelli Bellota, con sede in Milano, è autorizzata:

1) ad installare nel proprio stabilimento di Lainate un impianto per lo studio e la lavorazione delle fibre di canapa atte alla cotonizzazione;

2) ad installare nel predetto stabilimento i 56 telai meccanici per tessuti di lino e canapa già acquistati.

La domanda della ditta stessa intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabilimento di Lainate altri 96 telai meccanici, non è accolta.

1308. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Calzificio Pianta e C., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare la propria fabbrica di calze a telaio, sita in Milano, non è accolta.

1309. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Bruno Granata, con sede in Rovigo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria corderia di Rovigo, mediante l'installazione di alcune macchine atte alla filatura della canapa, non è accolta.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1310. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della Soc. An. Cantieri Aeronautici, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un nuovo impianto in Borgo Panigale per le costruzioni aeronautiche, non è accolta.

1311. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta B. e C. Biondi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per procedere alla fabbricazione di pompe, rubinetterie e valvolame per impianti di vapore ed aria compressa, non è accolta.

1312. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Bonfiglioli Mario, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per costruire, nella propria officina, freni ad aria compressa per autoveicoli, non è accolta.

1313. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la ditta Officine Meccaniche Nuovo Garage Nicola Bordone, con sede in Milano, è autorizzata a costruire motori per moto e moto-furgoncini.

INDUSTRIA DEL VETRO, DEI REFRATTARI E DEL CEMENTO.

1314. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della costituenda S. A. Industria Vetraria Articoli Profumi - I.V.A.P. - con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per riattivare una fabbrica di vetro bianco sita in Brescello, già di proprietà della ditta Bordini e C., non è accolta.

1315. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta S. A. Generale Refrattari Italiani, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per produrre mattoni e materiali refrattari, non è accolta.

1316. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale la S. A. Natale Ferrari, con sede in Serralunga di Crea, è autorizzata ad installare un forno verticale a griglia rotante in sostituzione di 4 forni Dietzch attualmente esistenti.

1317. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la Società Veneziana per l'Industria delle Conterie, con sede in Venezia, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Murano mediante la costruzione di un forno a sei crogiuoli per la produzione di ampolle ed a trasferire, presso il predetto stabilimento di Murano, l'impianto per la produzione di oggetti di cristallo al piombo e al bario soffiato e pressato rilevato dalla S. A. Cristallerie e Vetrerie di Grandate.

INDUSTRIA DELLA GOMMA.

1318. — Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Pirelli, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare i propri impianti dello stabilimento della Bicocca, per la produzione di pneumatici per automobili.

RICORSI.

1319. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, col quale viene revocato il decreto Ministeriale 14 giugno 1935 e, la ditta Giulio Maffiolini dei Fratelli Meschia, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di bullette, sita in Milano.

1320. — Decreto Ministeriale 1° febbraio 1936-XIV, col quale la S. A. Stabilimenti Farina, con sede in Torino, è autorizzata a fabbricare, oltrechè motori a scoppio di piccola e media potenza per uso motociclistico, anche motociclette complete.

(461)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Concorso ad un posto di veterinario condotto.

Il prefetto della provincia di Roma determina:

E indetto, per la provincia di Roma, il concorso, per titoli, per la nomina del titolare della seguente condotta veterinaria consorziale:

Marano Equo (Consorzio con Agosta, Anticoli Corrado, Cervara di Roma): superficie complessiva ettari 6532, popolazione complessiva 5500, stipendio annuo L. 9500, indennità di trasporto annua L. 1500.

Gli assegni suddetti sono a lordo delle ritenute e delle riduzioni di legge.

Sono stabiliti, nella misura di un decimo dello stipendio per ciascuno scatto, gli aumenti quadriennali e per cinque quadrienni consecutivi.

Gli aspiranti, entro il 30 aprile 1936, ore 16, dovranno presentare o far pervenire alla Prefettura di Roma, Ufficio di Sanità, piazza Foro Traiano, 84, domanda in carta da bollo da L. 4 contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei documenti, in regola con le disposizioni delle leggi di bollo, debitamente legalizzati, in conformità alle prescrizioni degli articoli 37, 39, 41, 43 e 85 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè dell'art. 2 R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2172.

I candidati a concorsi indetti in altre Provincie possono presentare la domanda con copia integrale, debitamente autenticata, dei documenti esibiti.

I vincitori che conseguiranno la nomina, dovranno fissare la propria residenza nel Comune cui verranno assegnati, ed avranno il dovere di attenersi agli obblighi inerenti ai singoli posti, che verranno o siano già stabiliti dal regolamento speciale comunale, di cui all'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie.

Roma, addì 30 dicembre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PEREZ.

(463)

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Concorso a posti di medico condotto.

Il prefetto della provincia di Roma determina:

E' indetto, per la provincia di Roma, il concorso, per titoli, per la nomina dei titolari delle condotte medico-chirurgiche nei seguenti Comuni:

1. Castel S. Pietro Romano: superficie ettari 1519, popolazione 611, stipendio annuo L. 10 500, indennità cavalcatura L. 2000 annue.

2. Marino (2ª condotta): superficie ettari 3710, popolazione 11.844, stipendio annuo L. 9550, per ogni povero oltre i 1000 iscritti nell'elenco L. 4.

3. Moricone: superficie ettari 2025, popolazione 1900, stipendio annuo L. 10.500, per ogni povero oltre i 1000 iscritti nell'elenco L. 4.

4. Roiate: superficie ettari 1050, popolazione 1100, stipendio annuo L. 10.500.

Gli assegni suddetti sono a lordo delle ritenute e delle riduzioni di legge.

Sono stabiliti, nella misura di un decimo dello stipendio per ciascuno scatto, gli aumenti quadriennali e per cinque quadrienni consecutivi

Gli aspiranti entro il giorno 30 aprile 1936, ore 16, dovranno presentare o far pervenire alla Prefettura di Roma, Ufficio Sanità, piazza Foro Traiano, 84, domanda in carta da bollo in L. 4 contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei documenti, in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo, debitamente legalizzati, in conformità degli articoli 37, 38, 41, 42 e 85 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2172.

I candidati a concorsi indetti in altre Provincie possono presentare la domanda con copia integrale, debitamente autenticata, dei documenti esibiti.

I vincitori che conseguiranno la nomina, dovranno fissare la propria residenza nel Comune a cui verranno assegnati, ed avranno il dovere di attenersi agli obblighi inerenti ai singoli posti che verranno o sono già stati stabiliti dal regolamento speciale comunale di cui all'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie.

Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

Il prefetto: PEREZ.

(462)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.